



COMUNE DI NURAMINIS

Provincia Sud Sardegna

**REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA ED UTILIZZO DEGLI IMPIANTI DI
VIDEOSORVEGLIANZA**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 30.07.2019

1. Oggetto

- 1.1. Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza attivati nel territorio del Comune di Nuraminis, determinandone le condizioni necessarie per la tenuta in esercizio, ai sensi del Regolamento Ue 2016/679, (GDPR - General Data Protection Regulation), in osservanza delle disposizioni contenute nei codici di deontologia promulgati dal Garante della privacy ed in particolare dall'art. 3.1. del *"Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 8 aprile 2010"*.
- 1.2. L'installazione e l'attivazione del sistema di videosorveglianza non deve essere sottoposto all'esame preventivo del Garante, ma è sufficiente che il trattamento dei dati personali effettuato tramite tale tipo di impianto per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali avvenga previa informativa alle persone che stanno per accedere nell'area videosorvegliata.
- 1.3. In particolare il presente regolamento:
 - a) individua gli impianti di videosorveglianza fissi, mobili e di lettura targhe di proprietà del Comune di Nuraminis o da esso gestiti;
 - b) definisce le caratteristiche e le modalità di utilizzo degli impianti di videosorveglianza;
 - c) disciplina gli adempimenti, le garanzie e le tutele per il legittimo e pertinente trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza.
- 1.4. Gli impianti di videosorveglianza attivati nel territorio del Comune di Nuraminis sono individuati nell'allegato A) del presente regolamento, che ne forma parte integrante.

Tali impianti:

 - riprendono e registrano immagini che permettono di identificare in modo diretto o indiretto le persone riprese;
 - consentono unicamente riprese video;
 - sono installati in corrispondenza dei luoghi indicati nell'allegato A) del presente regolamento;
 - sono dotati delle caratteristiche tecniche nel presente regolamento (artt. 11 – 12);
- 1.5. Fermo restando quanto previsto dal comma 3 del presente articolo e dall'art. 2, comma 1, lettera b), del presente regolamento, sono attivabili impianti di fotosorveglianza e videosorveglianza mobili, posizionabili in aree del territorio comunale individuate dal Corpo di Polizia Locale di Nuraminis oppure montate su veicoli di servizio e utilizzabili per le finalità indicate nell'art. 3, comma 2, lettere a), b), c), d) ed e) del presente regolamento;
- 1.6. Il sistema di videosorveglianza del Comune di Nuraminis è integrato con le apparecchiature di rilevazione della targa dei veicoli in transito che consiste nella lettura delle targhe e nell'immediata verifica dello stato assicurativo del veicolo integrato altresì dalla segnalazione delle auto rubate, grazie alla tecnologia IP. Tali sistemi permetteranno di memorizzare le targhe degli autoveicoli in transito, grazie a speciali telecamere di lettura targhe posizionate nei punti strategici del tessuto urbano. Costituirà quindi un valido strumento per le Forze dell'Ordine locali. Il servizio non viola la privacy in quanto il passaggio di un veicolo in regola con l'assicurazione non viene né segnalato né registrato. La disciplina relativa al trattamento dei dati di cui al presente regolamento si applica a tali apparecchi, in quanto e nei limiti in cui consentono la ripresa delle immagini e la registrazione dei dati alfanumerici contenuti nelle targhe veicolari.
- 1.7. L'utilizzo di dispositivi elettronici per la rilevazione di violazioni al Codice della strada, in considerazione della peculiarità dei fini istituzionali perseguiti, non è assoggettato alla disciplina di cui al presente regolamento, ma alle disposizioni dettate dal Garante della privacy nel *"Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 8 aprile 2010"* al paragrafo 5.3 nonché dalla specifica normativa di settore.

2. Definizioni

- 2.1. Ai fini del presente regolamento si intende:
 - a) per *"Regolamento UE"*, il Regolamento Ue 2016/679, (GDPR - General Data Protection Regulation) e successive modificazioni ed integrazioni;
 - b) per *"Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101"* Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

- c) per “*impianto di videosorveglianza*”, qualunque impianto di ripresa, fissa o mobile, composto da una o più telecamere, in grado di riprendere e registrare immagini e suoni, utilizzato per le finalità indicate dall’articolo 3 del presente regolamento;
- d) per “*banca dati*”, il complesso di dati personali acquisiti mediante l’utilizzo degli impianti di videosorveglianza;
- e) per “*trattamento*”, qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
- f) per “*dato personale*”, qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile anche indirettamente e rilevata con trattamenti di immagini effettuati mediante gli impianti di videosorveglianza;
- g) per “*titolare*”, l’Ente Comune di Nuraminis, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
- h) per “*responsabile del trattamento dei dati personali*”, la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposta dal medesimo al trattamento dei dati personali;
- i) per “*responsabile della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza*”, la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposta dal medesimo all’installazione ed alla manutenzione degli impianti di videosorveglianza;
- j) per “*persone autorizzate*”, le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile del trattamento dei dati personali;
- k) per “*interessato*”, la persona fisica a cui si riferiscono i dati personali;
- l) per “*comunicazione*”, il dare conoscenza dei dati personali ad uno o più soggetti determinati diversi dall’interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- m) per “*diffusione*”, il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- n) per “*dato anonimo*”, il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- o) per “*blocco*”, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

3. Finalità

- 3.1. Le finalità di utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento sono conformi alle funzioni istituzionali demandate ai Sindaci ed ai Comuni dal decreto legge n. 14 del 20 febbraio 2017 convertito in legge n. 48 del 13 aprile 2017 “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città”, dallo Statuto e dai Regolamenti Comunali e dalle altre disposizioni normative applicabili al Comune di Nuraminis. In particolare, l’uso di impianti di videosorveglianza è strumento per l’attuazione di un sistema integrato di politiche per la sicurezza urbana, di cui alle fonti normative sopra citate.
- 3.2. L’utilizzo degli impianti di videosorveglianza è finalizzato a:
 - a) prevenire e reprimere atti delittuosi, attività illecite ed episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale, al fine di garantire maggiore sicurezza ai cittadini nell’ambito del più ampio concetto di “sicurezza urbana” di cui all’articolo 4 del decreto legge n. 14/2017 e delle attribuzioni del Sindaco in qualità di autorità locale di cui all’art. 50 e di ufficiale di governo di cui all’art. 54 comma 4 e 4-bis del d.lvo 267/2000;
 - b) prevenire e reprimere ogni tipo di illecito, di natura penale o amministrativa, in particolare legato a fenomeni di degrado e abbandono di rifiuti, e svolgere i controlli volti ad accertare e sanzionare le violazioni delle norme contenute nel regolamento di polizia urbana, nei regolamenti locali in genere e nelle ordinanze sindacali;
 - c) vigilare sull’integrità, sulla conservazione e sulla tutela del patrimonio pubblico e privato,
 - d) tutelare l’ordine, il decoro e la quiete pubblica;
 - e) controllare aree specifiche del territorio comunale;
 - f) monitorare i flussi di traffico.
- 3.3. Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 4 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 e dal Regolamento Ue 2016/679 (GDPR) e successive integrazioni e modifiche, gli impianti di videosorveglianza non possono essere utilizzati

per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'amministrazione comunale, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati.

- 3.4. L'utilizzo degli impianti di videosorveglianza da parte del Comando di Polizia locale, della Questura e del Comando provinciale dei Carabinieri costituisce inoltre strumento di prevenzione e di razionalizzazione dell'azione di Polizia locale, Polizia di Stato e Carabinieri sul territorio comunale, in stretto raccordo con le altre Forze dell'ordine.
- 3.5. Gli impianti di videosorveglianza non possono essere utilizzati per l'irrogazione di sanzioni per infrazioni al Codice della strada ma esclusivamente per l'eventuale invio da parte delle centrali operative di personale con qualifica di organo di polizia stradale per le contestazioni ai sensi del codice della strada.

4. Principi applicabili al trattamento dei dati personali

- 4.1. Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza gestiti dal Comune di Nuraminis si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Garantisce al contempo il rispetto dei diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione coinvolti nel trattamento.
- 4.2. L'utilizzo degli impianti di videosorveglianza comporta esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese video che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, interessano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transitano nell'area oggetto di sorveglianza.
- 4.3. Il trattamento dei dati personali si svolge nel pieno rispetto dei principi di liceità, finalità, necessità e proporzionalità, sanciti dal GDPR.
- 4.4. In attuazione dei principi di *liceità e finalità*, il trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza è effettuato dal Comune di Nuraminis esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 3 del presente regolamento.
- 4.5. In attuazione del principio di *necessità*, gli impianti di videosorveglianza ed i programmi informatici di gestione sono configurati in modo da ridurre al minimo l'uso di dati personali ed identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere raggiunte mediante dati anonimi o con modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.
- 4.6. In attuazione del principio di *proporzionalità* e dei criteri di pertinenza e non eccedenza, gli impianti di videosorveglianza sono configurati in modo da raccogliere esclusivamente i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l'angolo visuale delle riprese ed evitando, quando non indispensabili, immagini dettagliate, ingrandite o con particolari non rilevanti.

5. Titolare

- 5.1. Il Comune di Nuraminis è titolare del trattamento dei dati personali acquisiti mediante utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento. A tal fine il Comune di Nuraminis è rappresentato dal Sindaco, a cui compete ogni decisione circa le modalità del trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza.
- 5.2. Il Sindaco, in qualità di rappresentante del titolare del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza:
 - a) definisce le linee organizzative per l'applicazione della normativa di settore;
 - b) effettua le notificazioni al Garante per la protezione dei dati personali;
 - c) nomina i responsabili della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza ed i responsabili del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza, impartendo istruzioni ed assegnando compiti e responsabilità;
 - d) detta le linee guida di carattere fisico, logico ed organizzativo per la sicurezza del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza;
 - e) vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni impartite.

6. Responsabili

- 6.1. Nell'ambito delle proprie competenze in materia di assetto organizzativo, la Giunta Comunale individua le Strutture/Aree competenti per la responsabilità della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza e per la responsabilità del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento.
- 6.2. In tale ambito il Sindaco, con propri provvedimenti designa i responsabili di cui al comma che precede. Nei provvedimenti di nomina sono analiticamente specificati i compiti affidati ai responsabili:

Il Responsabile della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza:

- a) cura l'installazione e gestisce la manutenzione degli impianti di videosorveglianza;
- b) assegna e custodisce le credenziali di accesso necessarie per l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza

Il Responsabile del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento

- a) adottano le misure e dispongono gli interventi necessari per la sicurezza del trattamento dei dati e la correttezza dell'accesso ai dati;
- b) curano la gestione delle modalità di ripresa e di registrazione delle immagini;
- c) custodiscono le chiavi di accesso ai locali delle centrali di controllo e le chiavi dei locali e degli armadi nei quali sono custoditi i supporti contenenti le registrazioni.

È consentito il ricorso alla delega scritta di funzioni da parte dei soggetti designati, previa approvazione da parte del Sindaco.

- 6.3. I responsabili effettuano il trattamento nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, ivi incluso il profilo della sicurezza, e delle disposizioni del presente regolamento.
- 6.4. Al responsabile del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza compete quanto segue:
 - a) adottare le misure e disporre gli interventi necessari per la sicurezza del trattamento dei dati e la correttezza dell'accesso agli stessi;
 - b) curare la gestione delle modalità di ripresa e di registrazione delle immagini;
 - c) custodire le chiavi di accesso ai locali delle centrali di controllo e le chiavi dei locali e degli armadi nei quali sono custoditi i supporti contenenti le registrazioni.

7. Persone autorizzate al trattamento dei dati personali

- 7.1. I responsabili designati incaricano un numero sufficiente di dipendenti al fine di garantire il regolare trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento. L'incarico è effettuato con atto scritto, nel quale sono analiticamente specificati i compiti affidati e le prescrizioni per il corretto, lecito, pertinente e sicuro trattamento dei dati.
- 7.2. Gli incaricati sono nominati tra i dipendenti del Comune di Nuraminis che per esperienza, capacità e affidabilità forniscono idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.
- 7.3. Gli incaricati effettuano il trattamento attenendosi scrupolosamente alle istruzioni impartite dal titolare e dai responsabili del trattamento dei dati personali.
- 7.4. Fra gli incaricati, sono designate con l'atto di nomina, i soggetti ai quali sono affidate la custodia e la conservazione delle chiavi di accesso ai locali delle centrali di controllo e delle chiavi dei locali e degli armadi nei quali sono custoditi i supporti contenenti le registrazioni.

8. Soggetti esterni

- 8.1. Ai soggetti esterni al Comune di Nuraminis e dei quali questo si avvale a qualsiasi titolo, in qualità di responsabili ex art. 28 del GDPR, per lo svolgimento di servizi e attività (esempio ditte per la manutenzione), per le quali si trattano dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento, si applicano le disposizioni previste dal Regolamento UE vigente.

9. Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

- 9.1. I dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento sono:
- a) trattati secondo correttezza (in conformità alla vigente normativa, con modalità bilanciate rispetto ai diversi interessi), per scopi determinati e legittimi (finalità di sicurezza e protezione di beni aziendali). Gli impianti sono utilizzati nel pieno rispetto dell'Articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori (Legge 300/70 e s.m.i.);
 - b) raccolti e registrati per le finalità di cui al presente regolamento e resi utilizzabili in altre operazioni di trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi;
 - c) esatti e, se necessario, aggiornati;
 - d) trattati in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti;
 - e) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità per le quali sono raccolti e successivamente trattati;
- 9.2. Gli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento consentono riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, in bianco e nero in caso contrario. Non sono effettuate riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali al soddisfacimento delle finalità di cui al presente regolamento.
- 9.3. I segnali video delle unità di ripresa sono inviati presso la sede di controllo ubicata nella Sede Comunale.

10. Conservazione dei dati personali

- 10.1. I dati personali registrati mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente Regolamento sono conservati per un periodo di tempo non superiore ai 7 giorni, ai fini della tutela della sicurezza urbana. Decorso tale periodo, i dati registrati sono cancellati con modalità automatica.
- 10.2. La conservazione dei dati personali per un periodo di tempo superiore a sette giorni dalla data della rilevazione è ammessa esclusivamente su specifica richiesta dell'Autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa in corso.
- 10.3. Fuori dalle suddette ipotesi, la conservazione dei dati personali per un tempo eccedente i sette giorni è subordinata ad una verifica preliminare del Garante per la protezione dei dati personali.
- 10.4. L'utilizzo degli impianti è consentito esclusivamente per il controllo di quanto si svolge nei luoghi pubblici mentre esso non è ammesso nelle proprietà private.
- 10.5. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati, i dati personali registrati mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza possono essere riesaminati, nel limite di tempo di sette giorni previsto per la conservazione, esclusivamente in caso di effettiva necessità.
- 10.6. La mancata osservanza dei suddetti obblighi può comportare l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative, oltre che l'avvio di eventuali procedimenti penali.
- 10.7. La comunicazione dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza, da parte del Comune a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando è prevista da una norma di legge o regolamento. In mancanza di tale norma, la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali.
- 10.8. È in ogni caso fatta salva la comunicazione o diffusione di dati personali richiesti, in conformità alla legge, da Forze di Polizia, Autorità giudiziaria, organismi di informazione e sicurezza, o da altri soggetti pubblici ai sensi dell'articolo 58, comma 2, Codice Privacy, per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.
- 10.9. I dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza sono protetti da misure di sicurezza tali da ridurre al minimo i rischi di distruzione, perdita, accesso non autorizzato e trattamento non consentito o non conforme alle finalità previste dal regolamento.
- 10.10. I dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza sono custoditi presso la centrale di controllo ubicata presso la sede del Comune di Nuraminis.
- 10.11. L'accesso alla centrale di controllo ubicata presso la sede del Comune di Nuraminis è consentito esclusivamente al titolare, ai responsabili ed agli incaricati, individuati ai sensi del presente regolamento.

- 10.12 L'accesso da parte di soggetti diversi è subordinato al rilascio, da parte del titolare o dei responsabili, di un'autorizzazione scritta, motivata e corredata da specifiche indicazioni in ordine ai tempi ed alle modalità dell'accesso. L'accesso avviene in presenza di incaricati del Comune specificatamente individuati.
- 10.13 L'accesso alla centrale di controllo può essere consentito esclusivamente ad incaricati di servizi rientranti nei compiti istituzionali dell'ente di appartenenza e per scopi connessi alle finalità del regolamento, nonché al personale addetto alla manutenzione degli impianti ed alla pulizia dei locali.
- 10.14 I responsabili impartiscono idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamenti di dati da parte dei soggetti autorizzati all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia dei locali.
- 10.15 Gli incaricati vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni impartite dai responsabili e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso.
- 10.16 L'accesso agli impianti di videosorveglianza avviene esclusivamente da postazioni dedicate situate all'interno della sede del Comune di Nuraminis.
- 10.17 L'accesso può essere effettuato esclusivamente da operatori muniti di credenziali di accesso valide e strettamente personali, rilasciate dal responsabile della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza.
- 10.18 L'accesso agli impianti di videosorveglianza è consentito esclusivamente al titolare, ai responsabili ed agli incaricati, nonché al personale autorizzato della Questura e del Comando provinciale dei Carabinieri.
- 10.18 Un file di log, generato automaticamente dal sistema informatico, consente di registrare gli accessi logici effettuati dai singoli operatori, le operazioni dagli stessi compiute sulle immagini registrate ed i relativi riferimenti temporali. Tale file non è soggetto a cancellazione.

11. Caratteristiche tecniche dell'impianto

- 11.1 Il progetto del sistema di videosorveglianza del territorio di pertinenza del Comune di Nuraminis prevede un'infrastruttura di rete di tipo wireless, affidabile e sicura basata sul protocollo di trasmissione TCP/IP, distribuita in modo capillare sul territorio e capace di veicolare il servizio di videosorveglianza con un Bitrate reale non inferiore a 24 Mbps.
- 11.2 Il progetto risulta così articolato:
 - 1) VIDEOSORVEGLIANZA
 - 2) SISTEMA LETTURA TARGHEL'intero sistema si configura come un avanzato sistema di videosorveglianza cittadina connesso ad un'infrastruttura di rete MAN Wireless, operante su frequenze non licenziate (tra i 5,4 GHz ed 5,7 GHz). Saranno utilizzati apparati radio in tecnologia HIPERLAN2, conformi allo standard 802.11n e con antenne MiMo a doppia polarizzazione. Questo consentirà di avere una banda passante sufficiente per trasportare flussi video in alta definizione (HD e Full HD). Il sistema convergerà sul palazzo comunale, con topologia di rete "a stella".
Nello stesso edificio sarà predisposto il sistema di controllo e registrazione, con possibilità di controllo diretto da parte della Polizia Locale.
La rete è dimensionata per garantire futuri ampliamenti.

12. Impianti di videosorveglianza mobili – telecamere modulari foto trappole

- 12.1 L'utilizzo della videosorveglianza attraverso sistemi di foto trappole, rappresenta obiettivo primario dell'Amministrazione ritenuto idoneo, tra le altre cose, a scoraggiare e prevenire il fenomeno dell'abbandono di rifiuti sul territorio, con conseguente esigenza di tutela dell'ambiente e della normale civile convivenza.
Data la necessità di monitorare diversi luoghi, si utilizzeranno le foto trappole, ovvero fotocamere mobili ad alimentazione autonoma, progettate per l'uso all'aperto e resistenti agli agenti atmosferici. Le medesime saranno dotate di sistema di innesco automatico, attivato a seguito di movimento di cose, persone o animali, avvenuto in un determinato spazio di interesse.
- 12.2. Gli apparati di videosorveglianza modulare mobile vengono posizionati nati secondo necessità, esclusivamente nei luoghi teatro di illeciti penali o amministrativi, questi ultimi non altrimenti accertabili con le ordinarie metodologie di indagine. Qualora non sussistano finalità di sicurezza di cui all'art. 53 del D.Lgs. n. 196/2003 e necessità di indagine previste dal D.lgs. 51/2018 che esimono il Titolare dall'obbligo di informazione, si provvederà alla previa collocazione della adeguata cartellonistica per l'informativa agli utenti frequentatori di dette aree.
- 12.3 In applicazione dei richiamati principi di liceità, finalità e proporzionalità, i dati personali oggetto di trattamento, effettuato a seguito dell'attivazione di un sistema di videosorveglianza mobile – foto trappole, nel

rispetto delle misure minime indicate dal regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 51/2018 relativi alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali sono:

a) raccolti, registrati e visionati per le finalità di cui al precedente art. 3 e resi utilizzabili per operazioni compatibili con tali scopi;

b) raccolti, registrati e visionati con riferimento alle attività di controllo volte ad accertare l'utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche di materiali e di sostanze pericolose. In applicazione dei principi di liceità, finalità e proporzionalità, vigenti in materia di disciplina della videosorveglianza, si prende atto che l'utilizzo della videosorveglianza attraverso sistemi di foto trappole si è reso necessario a fronte dell'inefficacia provata di altri strumenti di controllo alternativi.

12.4 Il sistema delle foto trappole non prevede la visione in diretta delle immagini e fotografie rilevate dalle stesse. I dati, le immagini le fotografie, infatti sono registrate automaticamente sulla scheda di memoria della fototrappola per un successivo utilizzo e per le finalità di cui al precedente art. 3 e resi utilizzabili per operazioni compatibili con tali scopi.

12.5 I dati, le immagini, le fotografie, possono essere utilizzate per l'irrogazione di sanzioni penali e di sanzioni amministrative, solo se attinenti alle finalità di cui al precedente art. 3 e resi utilizzabili per operazioni compatibili con tali scopi.

12.6 Ove dovessero essere rilevate immagini, fotografie di fatti-reato o di eventi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica, il Designato al trattamento dei dati personali, provvederà a darne immediata comunicazione agli Organi competenti. In tali casi, in deroga alla puntuale prescrizione delle modalità di ripresa, l'incaricato procederà alla registrazione delle stesse su supporti digitali. Alle informazioni, raccolte ai sensi del presente articolo, possono accedere solo gli organi di Polizia e l'Autorità Giudiziaria.

13. Informativa

13.1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 53, Codice Privacy, e dal provvedimento in materia di videosorveglianza emanato dal Garante per la protezione dei dati personali in data 8 aprile 2010, al trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza non si applicano le disposizioni riguardanti l'obbligo di fornire una preventiva informativa agli interessati.

13.2. L'informazione sulla presenza di impianti di video-sorveglianza cittadini è assicurata mediante apposita segnaletica conforme alle prescrizioni, nei punti di ingresso del territorio comunale; sarà comunque replicata e posta in modo chiaramente visibile nelle aree cittadine video sorvegliate.

13.3. Il supporto con l'informativa:

- deve essere collocato nei luoghi ripresi o nelle immediate vicinanze, non necessariamente a contatto con la telecamera;
- deve avere un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibile.

14. Cessazione del trattamento dei dati personali

14.1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, del trattamento, i dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento verranno distrutti.

15. Diritti dell'interessato

15.1. In relazione al trattamento dei dati personali, è assicurato agli interessati il diritto a richiedere al Titolare l'accesso ai propri dati, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento o la possibilità di opporsi al trattamento, di richiedere la portabilità dei dati, di revocare il consenso al trattamento facendo valere questi e gli altri diritti previsti dal GDPR tramite semplice comunicazione al Titolare. L'interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando una mail all'indirizzo PEC: protocollo.nuraminis@legalmail.it o all'indirizzo mail protocollo@comune.nuraminis.ca.it Le richieste saranno inoltrate al responsabile del trattamento dei dati competente e visionate dal DPO nominato dal Comune di Nuraminis. L'interessato può proporre reclamo anche al Garante della Privacy via posta ordinaria tramite raccomandata A/R (Piazza di Montecitorio 121, 00186 Roma), oppure tramite pec all'indirizzo protocollo@pec.gdpd.it.

15.2. La risposta ad una richiesta di accesso a dati conservati deve riguardare tutti quelli attinenti alla persona istante

identificabile e può comprendere eventuali dati riferiti a terzi, solo nei limiti previsti dalla Legge. L'istanza di accesso è diretta e personale, ovvero resa mediante procura speciale a norma di legge.

16. Aggiornamento elenco impianti

16.1 La Giunta Comunale, sulla base del regolamento, aggiorna l'elenco degli impianti di videosorveglianza di cui all'allegato A).

17. Norma di rinvio

17.1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni normative europee, nazionali e regionali vigenti in materia di privacy.

18. Entrata in vigore e pubblicità

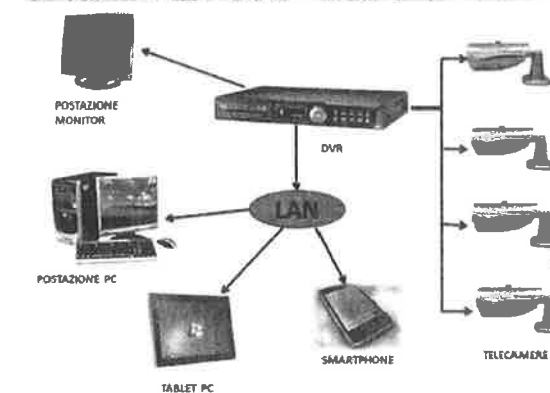
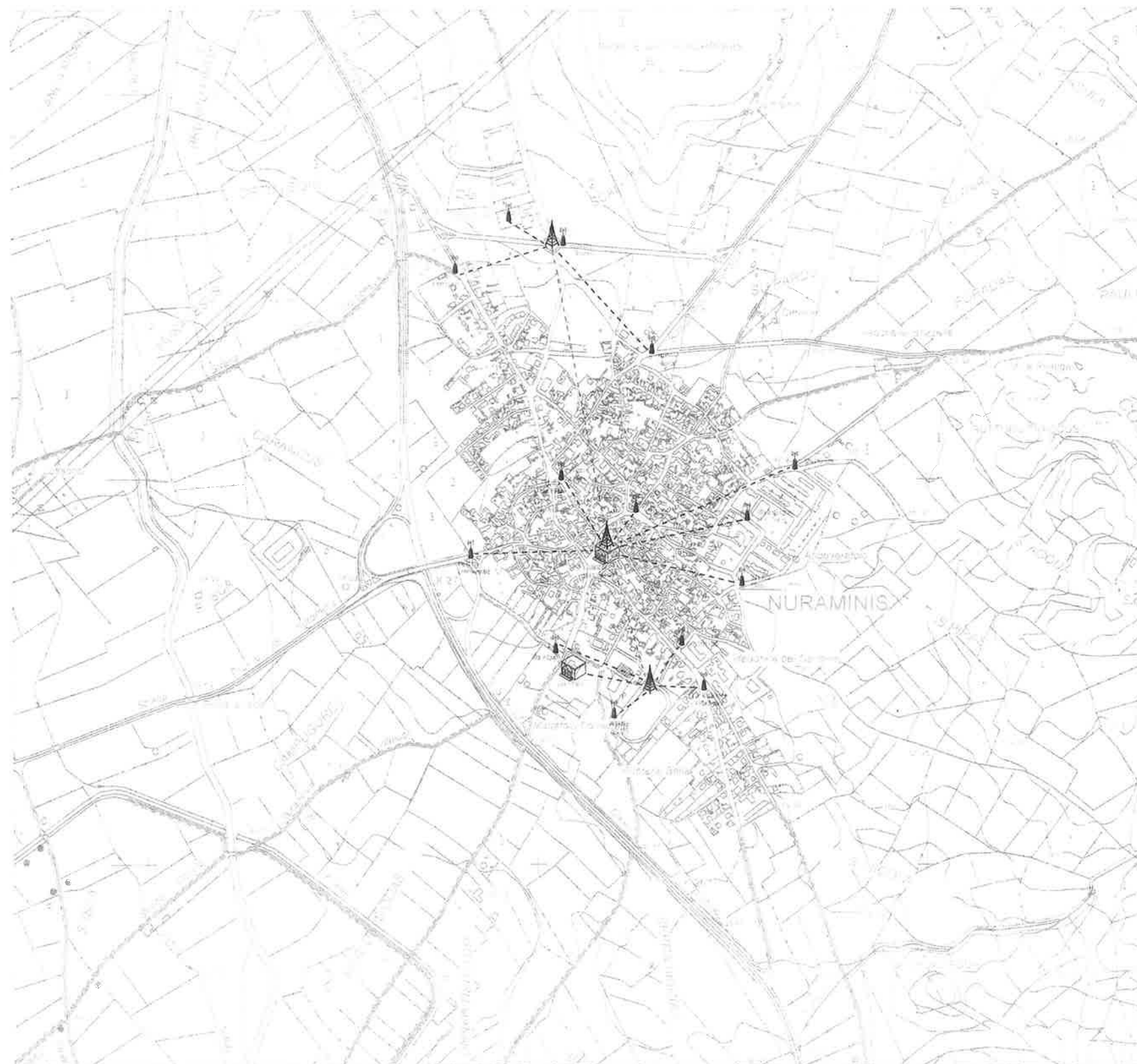
18.1 Con il presente Regolamento si intende abrogato il precedente Regolamento Comunale per la videosorveglianza, approvato con Delibera .C.C. n. 4 del 03.03.2010

18.2 Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo l'approvazione e la pubblicazione all'Albo Pretorio per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva, a norma dello Statuto Comunale.

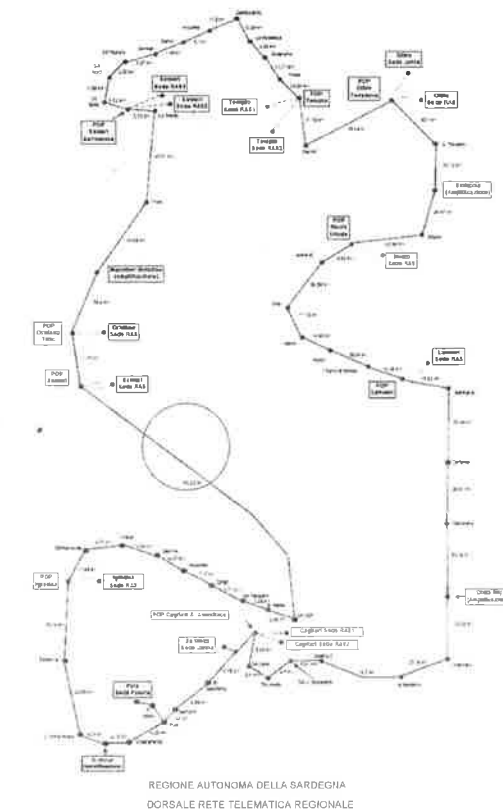
18.3 Del presente Regolamento verrà data ampia pubblicità per l'effettiva conoscibilità da parte dei cittadini.

	Plaza de torres - Control
	Rede anti-turbinas - Control
	Plaza de torres
	Plaza de torres de la red de torres
	Rede de la red de torres
	Rede de la red de torres
	Rede de la red de torres

	EST	WEST	NORD
	 Centrale Operativa Municipale		
	 Alloggio presso Carabinieri		
	 Ingresso Carabinieri		
	 Via Villasev		
	 Impianto aerea Via Sola		
	 Via Mazzini - Via Nervi		
	 Scuola Via Sordani		
	 Postazione Allogio Carabinieri		
	 Via Urbisano - Via S. Sebastiano		
	 Via Daroni - Via Barlinguer		
	 Via Pastore - casa popolare		
	 Via Luit Maria - BCP		
	 Ingresso Sanfelice		
	 Garage via Mazzini - Murassano		
	 Scuola Ruffa e Zona Nord		
	 Esposito		



SCHEMA ESEMPLIFICATIVO SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA



COMUNE DI NURAMINIS
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA



Progetto: **SCHEMA DEL PROGETTO DI VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINA**

Tavola: **02**

Scala: **1:1000**

File: **02**

Oggetto della tavola:

Oggetto della delibera:

Schema del progetto di videosorveglianza cittadina

Data:

Comittenti:

Architetto: 